MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELL'EPIDEMIA DA COVID-19, IN MATERIA DI VACCINAZIONI ANTI SARS-COV-2, DI GIUSTIZIA E DI CONCORSI PUBBLICI

Art. 9

Proroga termini in materia di rendicontazione del Servizio sanitario regionale

Per l'anno 2021, il termine del 30 aprile di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' differito al 15 giugno e, conseguentemente, il termine del 31 maggio, ovunque ricorre nel citato articolo 1, comma 174, e' differito al 15 luglio. (2)

Versione in vigore dal 1 giugno 2021, non più in vigore dal 25 luglio 2021 · versione 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici
Estremi	Decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44
Capo	II — Disposizioni urgenti concernenti termini in materia di giustizia, di lavoro, di rendicontazione del Servizio sanitario regionale nonché per il rinnovo degli organi degli ordini professionali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 aprile 2021

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(2) Il D.L. 25 maggio 2021, n. 73 ha disposto (con l'art. 26, comma 5) che "Per l'anno 2021, il termine del 15 giugno di cui all'articolo 9 del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, e' differito al 10 luglio e, conseguentemente, il termine del 15 luglio e' differito al 10 agosto".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-il-contenimento-dell-epidemia-da-covid-19-in/art-9-proroga-termini-in-materia-di-rendicontazione-del-servizio-sanitario/versione/3

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it